



TRIBUNALE DI PERUGIA

GIUDICE DELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il G.E.

Dott.ssa Francesca Altrui,

a scioglimento della riserva assunta sulla istanza di sospensione della procedura esecutiva in epigrafe indicata,

letta la memoria di parte opposta,

ritenuta infondata l'eccezione di incompetenza, in quanto la questione di ripartizione degli affari tra le sezioni distaccate e la sede centrale del Tribunale non integrano questione di competenza in senso tecnico;

richiamate integralmente le motivazioni già espresse in sede di sospensione *inaudita altera parte* dell'esecuzione, secondo le quali, preso atto dell'intervenuto decesso del creditore prima della notifica del pignoramento, si è ritenuto che il decesso della parte attrice avvenuto prima della notificazione dell'atto introduttivo comporti la nullità dell'intero giudizio, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, atteso che il contraddittorio tra le parti si istituisce dopo che la domanda sia stata portata a conoscenza della parte convenuta, e tenuto altresì conto che il principio dell'ultrattività del mandato e della sopravvivenza della procura *ad litem* oltre la morte del mandante, derogando alle regole generali di cui agli artt. 1722 n. 4 ed 83 e 84 c.p.c., ha carattere del tutto eccezionale e va perciò contenuto, nella sua applicazione, entro lo stretto ambito delle norme che lo prevedono;

visti i numerosi richiami giurisprudenziali operati dall'opposto, ritenuto che solo parte di essi siano pertinenti alla fattispecie che qui occupa;

in particolare, ritenuto che l'argomentata sentenza resa da Cass. Sez. U, n. 15295 del 04/07/2014, stabilisca un principio non mutuabile nel caso di specie, in quanto, se è vero che in essa si afferma che *"l'incidenza sul processo degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c., (morte o perdita di capacità della parte) è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell'ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l'evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all'art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la"*

posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell'impugnazione" e che "Ne deriva che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, a norma dell'art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale della parte divenuta incapace; b) detto procuratore, qualora gli sia originariamente conferita procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione (ad eccezione del ricorso per cassazione, per la proposizione del quale è richiesta la procura speciale) in rappresentanza della parte che, pur deceduta o divenuta incapace, va considerata nell'ambito del processo ancora in vita e capace; c) è ammissibile l'atto di impugnazione notificato, ai sensi dell'art. 330 c.p.c., comma 1, presso il procuratore, alla parte deceduta o divenuta incapace, pur se la parte notificante abbia avuto diversamente conoscenza dell'evento", deve pure rilevarsi che il Giudice di legittimità ha fatto esplicito riferimento (e risolto il contrasto interpretativo relativo) agli effetti dell'evento interruttivo sulla disciplina dei poteri e della legittimazione nella fase di quiescenza ed agli effetti impugnatori, stabilendo che "è implicito al sistema processuale che il procuratore alla lite, verificatosi uno degli eventi interruttivi, è legittimato a ricevere gli atti (notifica della sentenza; atto di impugnazione n.d.r.) ed è tenuto a compiere di sua iniziativa solo gli atti urgentissimi che siano indispensabili ad evitare decadenze".

Nel caso di specie, invece, non si tratta di verificare se il procuratore abbia il potere di proporre impugnazione, ma se egli poteva autonomamente promuovere l'esecuzione immobiliare, tenuto conto del fatto che l'unica conseguenza negativa derivante dal decesso nelle more tra la notifica del precetto e la notifica del pignoramento è, al più, quello della perenzione del precetto, che non è irreversibile ben potendo lo stesso essere rinnovato su procura degli eredi; tanto meno è irreversibile il pregiudizio derivante dal mancato rispetto del termine concesso dal G.E. di altra procedura per procedere alla integrazione del pignoramento, termine non perentorio e comunque rinnovabile su richiesta del procuratore il quale evidenzia l'intervenuto decesso del proprio assistito, senza effetti decadenziali; Pertanto, si ritiene di potersi discostare dai principi enunciati nella richiamata sentenza, e di confermare la sospensione già concessa, rilevata la sopravvenuta carenza di *ius postulandi* in capo al difensore per intervenuto decesso della parte prima della notifica del pignoramento e, quindi, della introduzione dell'azione esecutiva

P.Q.M.

Conferma la sospensione dell'esecuzione.

Visto l'art. 616 c.p.c.,
fissa termine di giorni sessanta per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo, a
cura della parte interessata.

Si comunichi.

Perugia, 14/05/2015

Il Giudice dell'Esecuzione
(Dot.ssa Francesca Altrui)

Depositata in Cancelleria

Perugia, 2015/15

IL CANCELLIERE

Bont